



12821/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

2018

le

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Presidente -

FALLIMENTO
MOTIVAZ.SEMPL.

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

Ud. 12/04/2018 -
CC

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 14297/2015

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

ca. 12821

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14297-2015 proposto da:

DONATI TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato

Am

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO EVERARDO SRL IN LIQUIDAZIONE;

- **intimata** -

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

4002
18

La Corte

rilevato che, con ricorso passato per la notifica postale il 22 maggio 2015, la DONATI TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato in data 19 marzo 2015, con il quale il Tribunale di Treviso ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall'odierna ricorrente avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento Everardo s.r.l. in liquidazione di diniego di sostituzione dei componenti del comitato dei creditori;

che l'intimata curatela non si è costituita;

considerato che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., dolendosi della omessa motivazione da parte del Collegio in ordine al primo motivo di reclamo, concernente a sua volta la carenza di motivazione del provvedimento del giudice delegato oggetto di reclamo; e con il secondo motivo di ricorso lamenta che, nel merito, il decreto collegiale avrebbe ommesso, in violazione dell'art. 40 l.fall., di rilevare la sostanziale variazione dello stato passivo intervenuta nel corso della procedura che avrebbe legittimato la sostituzione dei componenti del comitato; lamenta inoltre l'erronea esclusione del lamentato conflitto di interessi dei componenti del comitato;

che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

ritenuto che il ricorso, proposto a norma dell'art.111 Cost., è inammissibile;

che infatti al provvedimento impugnato nella specie con il reclamo deve attribuirsi natura amministrativa ed ordinatoria - privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo-, tenendo presente che la disciplina regolante la partecipazione agli organi della procedura concorsuale è dettata -anche nel



Am



vigente testo scaturente dalla riforma- unicamente a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura stessa, incidendo solo indirettamente sugli interessi dei componenti o dei creditori ammessi al concorso (cfr.Cass.Sez.1 sentenza n.5094 del 13/03/2015; Id. n.11888 del 9/06/2016);

che, contrariamente a quanto osservato nella memoria depositata, l'impugnazione esperita con il reclamo stesso aveva come unico oggetto il suddetto provvedimento ordinatorio; che pertanto si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo parte intimata svolto difese;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

23 MAG 2018



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI



La copia conservata in
per uso d'ufficio
Roma, il 23 MAG 2018
Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI